

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE DIPARTIMENTO AMBIENTE VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N 3453 in data 22-06-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO "ELTI" PRESSO REPARTO TT4 COMPOSTO DA N. 1 FORNO COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E79.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota prot. n. 154/18 in data 13 aprile 2018, ns. prot. n. 2575/TA in data 13 aprile 2018, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. presenta la modifica non sostanziale relativa all'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico ELTI presso il reparto TT4 composto da n. 1 forno collegato al punto di emissione E79;
- richiamata la nota della scrivente Struttura prot. n. 2667/TA in data 18 aprile 2018, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990,

- n. 241, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 127/2016 e secondo quanto indicato al comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- richiamata la successiva nota della scrivente Struttura prot. n. 3045/TA in data 7 maggio 2018, con la quale sono state richieste integrazioni e verifiche alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A.;
- richiamata la successiva nota prot. n. 201/18 in data 16 maggio 2018, ns. prot. n. 3301/TA in data 16 maggio 2018, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;
- preso atto del parere favorevole condizionato espresso da ARPA con nota prot. n. 6960 in data 11 giugno 2018, acquisito in medesima data al prot. n. 3899/TA;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25/10/2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico "ELTI" presso il reparto TT4 composto da n. 1 forno collegato al punto di emissione E79;
- 2) di stabilire che il punto di emissione E79 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - 2.1) Limite di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo:

					LIMITI DI RIFERIMENTO		
Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata di riferimento (Nm³/h)	Sostanza inquinante	Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (kg/h)	Frequenza autocontrollo
E79	Aspirazione forno impianto di trattamento termico ELTI	Filtro a maniche	6700	NO _x (espressi come NO ₂)	350 (rif 3% in O ₂)	Vedi nota	Annuale

^{*} La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

^{**} Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Nota: per quanto riguarda il valore del limite espresso come flusso di massa, si rimanda la determinazione di tale valore limite ad un apposito tavolo tecnico per la definizione di un criterio comune di calcolo per tutti gli impianti di trattamento termico, a seguito del quale si provvederà a inserire tale limite

2.2) Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente. Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm3/h	Nm3/h UNI EN 16911-1*	
Ossidi di azoto (NOx)	mg/Nm3	UNI EN 14792 oppure UNI EN 10878	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06).

^{*} Il metodo UNI 10169 previsto dal PD n. 6011 del 28/12/2013 per la misura della portata è stato ritirato e sostituito dal metodo UNI EN 16911-1. Pertanto, il metodo UNI EN 16911-1 verrà considerato il metodo ufficiale per la misura della portata, della velocità, della temperatura e della pressione.

2.3) Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il periodo previsto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi a decorrere dalla comunicazione di messa in esercizio, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti per le rispettive verifiche.

- 3) di inserire la tabella riportata al punto 2.1) del presente provvedimento nella tabella riportata al punto 3, lettera a), paragrafo "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. 6011/2012 "RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIA RILASCIATA ALLA SOCIETA' "COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.", DI AOSTA, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4446 DEL 26 OTTOBRE 2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.";
- 4) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge

regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE - Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE - Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Atto non soggetto a visto regolarità contabile IL DIRIGENTE ——————————————————————————————————

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione r	egionale dal
23/06/2018 per quindici giorni consecutivi.	

IL SEGRETARIO REFERTO